

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA E CENTRO DIURNO
ALTERNATIVI ALLE STRUTTURE PROTETTE SIA PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI CHE PER QUELLI AFFETTI DAL MORBO DI ALZHEIMER

2° Lotto

TITOLO ELABORATO: PROGETTO DI FATTIBILITA' - PROGETTO - DEFINITIVO - ESECUTIVO
ARREDO: RESIDENZA E CENTRO DIURNO

2° Lotto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. FRANCESCO MARCIANO

PROGETTISTI

ING. GIORGIO SERAFINI
VICOLO S. M. in CONIO PADOVA

GEOM. IVO FACHIN
VIA CICOGNA 33 - 33100 UDINE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

GEOM. IVO FACHIN
VIA CICOGNA 33 - 33100 UDINE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE PROGETTUALE

GEOM. IVO FACHIN
VIA CICOGNA 33 - 33100 UDINE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L' ASSISTENTE

L' IMPRESA

OGGETTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

scala :	cod. file :	data emissione : Maggio 2017
---------	-------------	---------------------------------

REV.	DATA	DESCRIZIONE	TAVOLA:
1	3 Aprile 2018		D

Capitolato Speciale d'Appalto

PARTE A – disposizioni normative

DEFINIZIONI

Codice dei Contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento Generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte non abrogata;

Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145 per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010;

Decreto n.81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei Contratti, che sottoscriverà il contratto;

Appaltatore: soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei Contratti, che si è aggiudicato il contratto;

RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111 del Codice dei Contratti;

DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 30 comma 5 del Codice dei Contratti e dell'art.196 del Regolamento Generale;

generale;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento Generale;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all'allegato XV, punto 3, capoverso 3.2, del D.Lgs. 81/2008 e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del D.P.R. 207/2010, all'articolo 95, comma 5 del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n.81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal

Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del D.P.R. 207/2010, all'articolo 95, comma 10, del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del D.P.R. 207/2010 e all'articolo 97 comma 6 del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

DEFINIZIONE TECNICA ed ECONOMICA dei LAVORI

CAPITOLO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1.1 Valutazione dei lavori – condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella più completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Articolo 1.2 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione del **"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA CENTRO DIURNO ALTERNATIVI ALLE STRUTTURE PROTETTE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AFFETTI DA MORBO DI ALZHEIMER. – 2° LOTTO - OPERE DI ARREDO;**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trovando sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Articolo 1.3 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture da valutarsi a misura, ammonta complessivamente ad **261.805,05** (I.V.A. 10% esclusa) ed è definito come segue:

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del D.P.R. 207/2010, si rileva l'importo riportato nella tabella seguente:

Opere di arredo	€ 236.855,05
Impianti tecnologici (Corpi illuminanti)	€ 20.950,00

Sommano lavori	€ 257.805,05
Oneri di sicurezza	€ 4.000,00
Sommano lavori a misura a corpo e oneri di sicurezza	€ 261.805,05

Articolo 1.4 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere eeeee) del Codice dei Contratti, nonché dell’ articolo 43, comma 7 e 183 del Regolamento Generale.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 e 149 del Codice dei Contratti.

Articolo 1.5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell’articolo 61, comma 3 del Regolamento Generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “**OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi**”

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, comma 7, sono indicati nella seguente tabella:

			€	%
Finiture di opere generali				
Lavori+oneri di sicurezza	Prevalente	OS 6	240.528,58	91,87 %
236.855,05 +3.673,53				
Ai sensi dell'articolo 105 c. 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.				
Impianti I tecnologici	Non Prevalente	OS30		
Lavori + oneri di sicurezza			21.276,47	8,13 %
20.95,00 +326,47				
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI			261.805,05	100,00%

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 1.6 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, comma 7, del Regolamento Generale sono indicati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORAZIONI
A) OPERE A CORPO E MISURA	
Fornitura e posa in opera di arredi	€ 217.906,65
Fornitura e installazioni di corpi illuminanti	€ 17.179,00
B) MANO D'OPERA	
Arredi	€ 18.948,40
Corpi illuminanti	€ 3.771,00
C) ONERI DI SICUREZZA	
	€ 4.000,00
SOMMANO (a+b+c)	€ 261.805,05

Articolo 1.7 Descrizione sommaria delle opere

La finalità principale degli interventi oggetto della presente relazione, **essendo già realizzata la costruzione dell' edificio da adibire a centro diurno alternativo alle strutture protette per anziani, riguarda il completamento dell'opera leopere di arredo della struttura – 2 lotto.**

Al *Piano interrato* si prevede l'arredo per gli spazi adibiti a deposito e ripostiglio

Al *Piano terra*, si prevede di due vani.

Al *Primo piano*, si prevede l'arredo degli spazi residenziali, nella forma di **miniappartamenti,**

Al *Secondo Piano*, si prevede l'arredo dei mini-appartamenti, camere doppie, camere singole.

Le opere di completamento consistono nel completamento della fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti.

Questi in sintesi gli interventi, meglio specificati nella relazione tecnico-illustrativa e nelle allegate tavole grafiche.

1. Arredo alloggio tipo A (n.2), senza zona adibita a cucinino ad un letto;
2. Arredo alloggio tipo B (n.5), con zona adibita a cucinino ad un letto;
3. Arredo alloggio tipo C (n.4), mini appartamento con due letti,

CAPITOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 2.1 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- D.M. 19 aprile 2000, n.145, per la parte non abrogata dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per la parte non abrogata;
- D.Lgs. n.81 del 2008.

Articolo 2.2 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto, i seguenti documenti e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ancorché non allegati, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo paragrafo 3;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli 6.2 e 6.4;
- il computo metrico e il computo metrico estimativo

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

il Codice dei Contratti;

- il Regolamento Generale, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo n.81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee.
- la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse rilevabili dagli atti progettuali

Articolo 2.3 Stipulazione del contratto - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 e successive modifiche.

Il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'apertura dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Articolo 2.4 Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall'art. 166 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, avvertendo che la denuncia del danno di cui all'art. 166 suddetto, deve essere fatta per iscritto entro il termine di otto giorni da quello del verificarsi del danno.

Articolo 2.5 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo troverà applicazione l'art.110 del Codice dei Contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Articolo 2.6 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

Nel contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l'ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l'ufficio di Direzione Lavori.

L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art.3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; deve inoltre depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell'art.4 del D.M. 145/2000, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persona di cui ai commi 2 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 2.7 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono

essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli artt. 3.6, 4.1 del Capitolato Generale.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs n. 106 del 16.06.2017.

CAPITOLO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 3.1 Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto; la consegna dei lavori, risultante da apposito verbale deve avvenire non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Amministrazione di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore; i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è comunque escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto e comma 13, del Codice dei Contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; la Direzione Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Qualora in sede di consegna dei lavori il Direttore dei lavori riscontri differenze, fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non procede alla consegna e ne riferisce immediatamente al Responsabile del Procedimento, indicandone le cause e le differenze riscontrate.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art.90, comma 9 e dell'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla Direzione Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Articolo 3.2 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori dovranno procedere senza interruzioni, nel rispetto del cronogramma allegato al progetto, che tiene conto delle avversità atmosferiche che caratterizzano il normale andamento stagionale annuo, fissate in **10 (dieci) giorni**.

Per l'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole resta convenuto che si considerano giornate piovose quelle nelle quali la precipitazione è stata superiore a mm 5 e giornate di gelo quelle per le quali è stata rilevata una temperatura minima uguale o inferiore a 0,00 °C; per l'individuazione dei giorni di pioggia o di gelo ci si atterrà alle rilevazioni operate

dalla stazione pluviografica competente nella zona dove si svolge l'intervento.

L'appaltatore si obbliga al rispetto del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre Imprese per conto dell'Amministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell'opera.

Sono escluse anche le cause di ritardata consegna derivanti dalla sospensione delle lavorazioni ordinate dal Coordinatore per l'esecuzione, e/o le sospensioni dei lavori ordinate dal Committente o Responsabile dei Lavori, anche attraverso la D.L., su proposta del Coordinatore per l'Esecuzione, nei casi previsti dall'art.92 del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 3.3 Sospensioni, riprese e proroghe

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori si fa riferimento all'art.107, comma 1, 2, 3, 4 del Codice dei Contratti e precisamente:

- In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
- Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dagli articoli 106 e 149 del Codice dei Contratti; nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
- La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
- Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono

iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

- Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore.
- I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.

Quanto l'Appaltatore per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato previsto **all'art.3.2** può richiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto **art.3.2**, ai sensi dell'art.107, comma 5 del Codice dei Contratti.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del Codice dei Contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio

personale dipendente.

- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

La disposizione riguardante sospensioni, riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità di cui al successivo **art.3.5**.

Articolo 3.4 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori potrà essere applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'art.3.1, comma 6;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui **all'art.3.5**.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

Il Direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale trova applicazione **l'art.3.6** in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione Lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Articolo 3.5 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell'articolo **43, comma 10**, del Regolamento Generale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art.92 del D.Lgs. n.81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Articolo 3.6 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 comma 3 del Codice dei Contratti.

L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 comma 4 del Codice dei Contratti. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori non inferiore a giorni 10 entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante conseguenti la risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

CAPITOLO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 4.1 Anticipazione

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del Codice dei Contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, **pari al 20 % (20 per cento)** dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione è revocata, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi dell'Appaltatore secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) l'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una impresa bancaria autorizzata ai sensi del D.Lgs. n.385 del 01/09/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; la garanzia può essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385 del 01/09/1993.

Articolo 4.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

Articolo 4.3 Pagamenti in acconto

Durante il corso dei lavori l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento, ogni qualvolta il suo credito liquido valutato per le opere a corpo ed a misura raggiunga un importo non inferiore a **€ 90.000,00 (novantamila/00)**.

Tale importo è costituito dall'importo progressivo contabilizzato ai sensi degli **artt.5.2, 5.3, 5.4, 5.5**:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;

- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento Generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il.....» con l'indicazione della data di chiusura;
- il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento Generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

Se è stata erogata l'anticipazione di cui **all'art.4.1**, sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione come previsto dal medesimo articolo.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

In occasione di sospensione dei lavori per un periodo superiore ai 45 (quarantacinque) giorni e così pure al termine dei lavori, verrà compilato uno stato di avanzamento qualunque sia l'ammontare della rata di acconto maturata, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 e ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della Legge n.98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
- all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 7;
- agli adempimenti di cui **all'art.9.3** in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n.602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui **all'art.10.4**.

Articolo 4.4 Pagamenti a saldo

Entro **30 giorni** (trenta) dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni di cui all'art.201 del D.P.R. n°207/2010; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui **all'art.4.3, comma 2**, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni (trenta) dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei Contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
- b)

Articolo 4.5 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito **all'art.4.3**, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il $\frac{1}{4}$ (un quarto) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito **all'art.4.4**, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Articolo 4.6 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a del Codice dei Contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 4.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art.106 comma 13 del Codice dei Contratti e della Legge 21/01/1991 n°52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. La cessione è preventivamente regolata da apposito atto aggiuntivo al presente contratto.

CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 5.1 Disposizioni generali relative ai prezzi unitari

I prezzi contenuti nell'allegato Elenco Prezzi si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili e soggetti al ribasso d'asta contrattuale. Essi sono inoltre comprensivi delle spese generali dell'utile d'Impresa; le eventuali esclusioni saranno solo quelle espressamente indicate nelle singole voci.

Si intende inoltre che il prezzo delle singole lavorazioni è comprensivo degli oneri relativi al costo per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 onere non soggetto al ribasso.

Articolo 5.2 Valutazione dei lavori a misura

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi della normativa vigente e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento Generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al paragrafo precedente, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi come previsto dalla normativa, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla D.L.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui **all'art.2.2**.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al primo paragrafo, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del secondo paragrafo, con le relative quantità.

Articolo 5.3 Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla

misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella **all' art 1.6**, allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui **all'articolo 1.3**, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» e nella tabella **all' art 1.6**, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Articolo 5.4 Valutazione dei lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento Generale, come segue:

- a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi **dell'art.7.3**
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al successivo paragrafo.

Ai fini di cui al primo paragrafo, lettera b) e al secondo paragrafo, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento Generale.

Articolo 5.5 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

I manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui **all'art.4.3** anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera, come previsto all'art.180, comma 5 del D.P.R. n°207/2010.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui **all'art.4.3**, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPITOLO 6 CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 6.1 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art.93 comma 1, del Codice dei Contratti agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara/alla lettera di invito.

La garanzia provvisoria può essere costituita o rilasciata secondo le modalità dell'art.93 comma 2 e 3 del Codice dei Contratti.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia può essere ridotto con le modalità previste all'art.93 comma 7, del Codice dei Contratti.

Articolo 6.2 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103, comma 1 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione è prestata con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice dei Contratti; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia di cui al primo paragrafo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la

sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

L'importo della garanzia può essere ridotto con le modalità previste all'art.93 comma 7, del Codice dei Contratti

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al primo paragrafo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.6.1 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 6.3 Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 93, comma 7 e 103, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui **all'art.6.2** e l'importo della garanzia definitiva di cui **all'art.6.2** sono ridotte nelle percentuali indicate nei suddetti articoli qualora ricorrano le condizioni previste.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, per beneficiare della riduzione di cui al primo paragrafo, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Articolo 6.4 Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 7.1 Variazione dei lavori

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati negli art.106 e 149 del Codice dei Contratti.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del R.U.P., ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio o finalizzate al miglioramento dell'opera della sua funzionalità, durabilità, manutenibilità e/o della sicurezza delle opere, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10,00% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4.

Non sono altresì considerate varianti ai sensi dell'art.149 del Codice dei Contratti, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono inoltre ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Ai sensi dell'art.106 comma 12 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 7.2 Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'art.106 comma 9 del Codice dei Contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui all'art.106 comma 2 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art.106 comma 10 del Codice dei Contratti, si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Articolo 7.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nel contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- Desumendoli nell'elenco prezzi unitario di cui **all'art.2.2** del presente capitolato speciale;
- Raggiuagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- Quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore e approvati dal responsabile del procedimento; ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavoro. Tutti i nuovi prezzi sono valutati al lordo sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione dei lavori o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti di contabilità nei modi previsti dagli art.189 e 190 del Regolamento Generale, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 8.1 Norme di sicurezza generali

Le modalità esecutive e l'utilizzo delle attrezzature, dei macchinari e degli apprestamenti utili e necessari alla realizzazione delle opere di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

In particolare si richiama l'attenzione sull'obbligo dell'osservanza e dell'applicazione da parte dell'Impresa di quanto previsto dal Titolo II e III e successive modifiche ed integrazioni sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e dal Titolo IV del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili.

Il Piano di sicurezza e coordinamento redatto per conto della Stazione Appaltante (Committente o Responsabile dei lavori) dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.100 del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e ss. mm., costituisce parte integrante del progetto dei lavori.

Resta altresì inteso che in ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione sia delle vigenti norme di vigilanza e sicurezza sia delle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed, in particolare, nel presente articolo.

Articolo 8.2 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 8.3 Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e succ. mod. ed integr.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 8.4 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto secondo quanto disposto dall'Allegato XV del D.Lgs. n°81/2008 e comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 dello stesso D.Lgs. n°81/2008 e gli adempimenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 09/04/2008, n°81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 29 e 30 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 35, previsto dall'articolo 100, comma 1, del D.Lgs. n°81 del 2008.

Articolo 8.5 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs n°81/2008.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria

capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPITOLO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 9.1 Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le prescrizioni di cui al presente capitolato e l'osservanza dell'art.105 del Codice dei Contratti.

Articolo 9.2 Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art.92 del D.Lgs. n°81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n°246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Articolo 9.3 Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti ai sensi dell'art.105, comma 13 del Codice dei Contratti, quando:

- il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento dal parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Ai sensi dell'art.105, comma 10 del Codice dei Contratti in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 commi 5 e 6 del Codice dei Contratti.

CAPITOLO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 10.1 Controversie

Ai sensi del comma 1 dell'art. 205 del Codice dei Contratti, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale tra il **cinque ed il quindici per cento** dell'importo contrattuale si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 nell'ambito comunque di un limite **massimo complessivo del quindici per cento** dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al **quindici per cento** dell'importo contrattuale come specificato all'art.205 comma 2 del Codice dei Contratti; non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art.26 del Codice dei Contratti, sono stati oggetto di verifica.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Articolo 10.2 Transazione

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi come previsto all'art. 208, commi 1, 2, 3, 4 del Codice dei Contratti.

Articolo 10.3 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 56 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Articolo 10.4 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- e) a osservare e a far osservare ai propri collaboratori e/o dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013, disponibile al seguente indirizzo:<http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni generali/atti generali/codici-di-comportamento/codice-di-comportamento/>. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;
- f) a osservare e a far osservare ai suoi collaboratori e/o dipendenti le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Tavagnacco e disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/>

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede ai sensi di legge.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 10.5 Risoluzione e recesso del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere e recedere il contratto quando intervengano i presupposti di cui agli art.108 e 109 del Codice dei Contratti.

CAPITOLO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE

Articolo 11.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la Direzione Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la Direzione Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

Ai sensi dell'art.199 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori riceve la comunicazione dell'Impresa che i lavori sono compiuti, in contraddittorio con l'esecutore effettua i necessari accertamenti e rilascia senza alcun ritardo il certificato di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il certificato di fine lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore de Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori; il mancato rispetto del termine perentorio comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità della redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione o del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Articolo 11.2 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento Generale.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore per la sua accettazione con invito a firmarlo nel termine perentorio , fissato dalla lettera di accompagnamento e che non potrà essere superiore a 20 giorni.

Articolo 11.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento dell'ultimazione dei lavori, oppure nel diverso termine assegnato dal Direttore dei Lavori.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Articolo 11.4 Conto finale

Immediatamente dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e comunque entro 60 giorni dalla data di emissione dello stesso, il Direttore dei Lavori procede alla compilazione del conto finale con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento corredando lo stesso Conto della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile Unico del Procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo nei termini e con le modalità previste dall'art.200 e 201 del Regolamento Generale.

CAPITOLO 12 NORME FINALI

Articolo 12.1 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1.1. Oneri e obblighi generali

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità ai patti contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
- b. tracciamento di tutte le opere;
- c. tracciamento degli impianti esistenti;
- d. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele non solo necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ma anche ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza;
- e. la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- f. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- g. l'appaltatore, appena ricevuta la lettera di aggiudicazione provvisoria, deve trasmettere alla Stazione:
 - la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (INPS, INAIL), inclusa la Cassa edile ove dovuta;
 - autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 c.s.m. dal D.Lgs 106/2009;
 - dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. 81/2008.
 - comma b): documento di valutazione dei rischi di cui art.17, comma 1, lett. a) o autocertificazione di cui art.29 comma 5 solamente nel caso in cui la ditta occupi fino a 10 dipendenti;
 - comma l): dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n.81/08;

- comma g): copia attestazioni inerenti la formazione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;

1.2. Oneri e obblighi organizzativi

- a. la pulizia preventiva, con mezzi meccanici o manuali, di tutta l'area oggetto dei lavori da alberi anche di alto fusto, da cespugli, essenze arboree, erbacce, materiali di riporto e quant'altro sia presente nell'area di cantiere, compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata;
- b. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea;
- c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo, nella baracca di cantiere, a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

1.3. Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

- a. Il completo ripristino e la pulizia di tutte le strade di accesso al cantiere in seguito al trasporto di materiali o anche in seguito alla sola movimentazione di materiale;
- b. bagnare costantemente il cantiere o altra tipologia di intervento, per evitare la diffusione di polvere;
- c. pulizia di spazi pubblici e privati dalla polvere derivata dal cantiere oggetto di intervento;
- d. l'utilizzo di attrezzature adatte al contenimento del rumore;
- e. l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
- f. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- g. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le

opere provvisorie necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

- h. la conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori, su supporto cartografico o informatico, con l'obbligo di rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori;
- i. la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione appaltante, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione;
- j. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera nel caso di sospensione dei lavori adottando ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite;
- k. la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere nonché l'onere di tutto il personale all'uopo necessario; la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da € 51,65 a € 516,46.

1.4. Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

- a. la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
- b. l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
- c. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committenza;
- d. la fornitura e manutenzione della segnaletica, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al cantiere medesimo.

1.5. Oneri e obblighi dell'appaltatore o installatore a conclusione dei lavori

- a. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori;
- b. Il completo ripristino e la pulizia di tutte le aree interessate dal cantiere esterne o interne o alla movimentazioni di materiale, compreso l'eventuale ricorso a ditta di pulizie specializzata per rendere le aree oggetto di perfettamente pulite.

1.6. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

- a. L'Impresa appaltatrice rimarrà unica responsabile dei danni arrecati ai privati durante l'esecuzione dei lavori;

- b. l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- c. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
- d. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;
- e. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

1.7. Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

- a. la produzione, alla Direzione lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formato digitale (.jpg, .bmp, .wmf), idoneo ed agevolmente riproducibile, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese e da individuare con precisione l'oggetto delle foto;
- b. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e l'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità. Restano a carico dell'Appaltatore i costi relativi all'esecuzione, al trasporto dei provini presso laboratori autorizzati, e quelli relativi all'esecuzione di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- c. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

1.8. Oneri ed obblighi relativi alla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici

- a. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche.
- b. L'appaltatore si assume l'obbligo, di cui al comma 7 dell'art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche, di comunicare alla stazione appaltante l'attivazione di un contocorrente bancario dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti pubblici comunicando le relative coordinate secondo la modulistica fornita dall'Ente Appaltatore.
- c. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governatore della Provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- d. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente la seguente clausola ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, pena la nullità degli stessi:
 - L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa _____ nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Udine identificato con CIG n. ZE11F373D8 /CUP n. C24E17000380004, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e successive modifiche.
 - L'impresa_____in qualità di subappaltatore/subcontraente a dare immediata comunicazione al Comune di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - L'impresa_____in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa _____, si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Udine.

1.9. Attività progettuali integrative di dettaglio e di cantiere.

- a. L'Appaltatore assume con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del Committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati. Incombe comunque sull'Appaltatore l'onere di provvedere a sua cura e spese alla progettazione costruttiva e di cantiere delle opere tutte, secondo il dettaglio che sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori o che risulterà comunque necessario per l'esecuzione delle opere a regola d'arte e perfettamente funzionali. Nella redazione della progettazione di cui sopra l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente statale e regionale.
- b. In particolare l'Appaltatore è tenuto a verificare, integrare se necessario, e a far propri, assumendone ogni conseguente responsabilità, i disegni posti a base d'appalto, nonché a verificare il progetto in ogni sua singola parte, per pervenire ad un adattamento degli elaborati progettuali alla realtà operativa dell'Impresa e per tenere conto fin dall'inizio delle opere, delle relazioni fra le singole lavorazioni, come passaggi di condotti impiantistici di ogni genere all'interno delle strutture, ecc. ecc.
- c. I disegni esecutivi delle opere, completi di ogni dettaglio, saranno redatti dall'Appaltatore e consegnati alla Stazione Appaltante per approvazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori, in n.3 copie, la Direzione Lavori formulerà le osservazioni che riterrà opportune.

- d. L'Appaltatore provvederà a fare introdurre nel progetto le modifiche relative se approvate dalla D.L. e dalla Stazione Appaltante senza poter avanzare pretese o richieste per indennizzi o rimborsi né per giustificare altresì intralci o ritardi nello sviluppo dei lavori.
- e. L'Appaltatore una volta ottenuta l'approvazione del Committente è tenuto a presentare ed ottenere il benessere alla esecuzione dei lavori sulla base del progetto delle opere in argomento, da parte di tutte le Autorità ed Uffici Competenti con particolare, ma non esclusivo riguardo, a quanto disposto dalla legge 1086/71.

Articolo 12.2 Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di divulgare a persone estranee all'amministrazione ed alla D.L. notizie relative alle opere da eseguire o già eseguite relativamente all'appalto in corso.

E' pure fatto divieto alla ditta appaltatrice di pubblicare (o far pubblicare da terzi) disegni, schizzi, planimetrie che appartengano all'Amministrazione, senza prima aver ottenuto un'autorizzazione scritta dalla stessa, nonché di comunicare o di mostrare a terzi disegni ed elaborati, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori.

Tutto il personale operante dovrà mantenere un contegno consono alle normali regole di comportamento civile, dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla D.L. e dal personale di sorveglianza preposto. In caso di dubbio sulle modalità di esecuzione dei lavori dovrà evitare di intraprendere iniziative personali limitandosi a consultare il personale di sorveglianza o la D.L. per gli opportuni chiarimenti. Si dovranno assolutamente evitare discussioni e comportamenti scorretti o ingiuriosi nei confronti di terzi. Nel caso in cui persone estranee all'amministrazione dovessero minacciare od impedire l'esecuzione dei lavori si dovrà darne immediato avviso al personale di sorveglianza o D.L. ed eventualmente sospendere i lavori ma in nessun caso eseguire disposizioni impartite da persone estranee al personale di sorveglianza e direzione lavori.

Si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013.

L'amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all'aggiudicatario copia del predetto codice.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ditta procurerà di tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi reclamo o rimostranza da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e di invenzioni, relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed all'impiego dei materiali, senza eccezioni, occorrenti per la completa esecuzione di tutti i lavori di cui trattasi.

L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto

all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

In particolare, il direttore di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovrà prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.

L'Amministrazione appaltante nella persona del Responsabile unico del procedimento ed il Direttore dei Lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.

L'Amministrazione, attraverso il Responsabile unico del procedimento o del Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto.

Articolo 12.3 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto parte dei materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi; mentre parte dei materiali provenienti dalle escavazioni dovranno essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Articolo 12.4 Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Articolo 12.5 Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre sui luoghi di cantiere, per i lavori fruanti di incentivi regionali, un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura «Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» e che indichi la legge e l'entità del finanziamento in numero di 1 (uno) esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1/6/1990, n.1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Articolo 12.6 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinati aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai paragrafi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 12.7 Clausole ambientali generali

Per l'esecuzione dei lavori si richiamano le disposizioni di legge in materia ambientale di cui al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. il Comune si riserva di effettuare verifiche nelle aree di lavoro allo scopo di verificare il rispetto delle seguenti prescrizioni.

1.1 Rifiuti

Si precisa in particolare che l'appaltatore è il produttore dei rifiuti derivanti dalla propria attività (incluse eventuali demolizioni e materiali di scavo) .

I rifiuti devono essere tenuti in deposito in modo separato per ciascun codice "CER".

Il deposito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità (volumi e durata del deposito) stabilite dall'articolo 183 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Non potranno essere lasciati rifiuti in deposito all'esterno dell'area di lavoro.

Lo stoccaggio dovrà avere caratteristiche tecniche tali da evitare la contaminazione del suolo e delle acque.

Al termine dei lavori relativi a ciascun cantiere ogni rifiuto dovrà essere rimosso.

L'appaltatore è tenuto al corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto sotto propria responsabilità ed a proprie spese.

L'appaltatore si impegna a fornire, su richiesta del Comune, dimostrazione del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'erogazione del servizio tramite dimostrazione del corretto uso della documentazione per il trasporto e tramite fornitura dell'evidenza del possesso delle autorizzazioni e/o iscrizioni all'albo gestori ambientali previste dalla legge da parte dei soggetti utilizzati per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti

L'appaltatore è comunque tenuto in particolare alla stretta osservanza della vigente normativa Nazionale e Regionale in materia di smaltimento a rifiuto delle terre e delle rocce provenienti da scavi e movimenti di terra in genere.

1.2 Terre e rocce da scavo

L'appaltatore è tenuto a individuare – prima dell'apertura del cantiere – i casi in cui le terre e rocce derivanti da scavi e/o movimenti terra condotti nell'ambito del contratto possono essere escluse dal campo di applicazione della parte IV del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. e quindi trattate come materiali e non come rifiuti.

L'appaltatore è tenuto predisporre un documento nel quale dà evidenza della sussistenza di tutte le condizioni stabilite dall'articolo 186 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. ;

Il Comune si riserva di richiedere all'appaltatore evidenza di tale documento e della documentazione di supporto collegata (es.: certificati di analisi).

1.3 Contaminazione del suolo e delle acque

L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione del suolo o delle acque superficiali o sotterranee.

In particolare dovrà tenere ogni contenitore di prodotti potenzialmente pericolosi per l'uomo o per l'ambiente (es.: carburanti, lubrificanti, vernici, solventi, ecc.) al coperto, su superfici impermeabilizzate. Eventuali percolamenti o versamenti non dovranno contaminare il suolo o le acque e dovranno quindi essere raccolti da terra e smaltiti come rifiuti a norma di legge o convogliati ad impianti di depurazione adeguati.

Eventuali serbatoi o contenitori di volume superiore a 200 litri dovranno essere tenuti

all'interno di bacini di contenimento di volume tecnicamente adeguato e coperti.

1.4 Rumore

L'appaltatore si impegna a non produrre rumori o vibrazioni inutili ed a minimizzare il rumore prodotto nello svolgimento delle attività affidate.

L'appaltatore è tenuto a rispettare gli orari definiti nei regolamenti comunali applicabili e/o nell'autorizzazione in deroga.

Ove possibile, l'appaltatore programmerà i lavori rumorosi generatori di vibrazioni in orari che minimizzino il disturbo causato ai cittadini nelle vicinanze del cantiere.

Articolo 12.8 Conformità agli standard sociali

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. 2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 29 del CSA, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Articolo 12.9 Protocollo di legalità

L'appaltatore è obbligato, ad inizio lavori/fornitura/servizio e comunque non oltre dieci giorni dai relativi affidamenti, a comunicare al Comune di Udine, per il successivo inoltrò alla Prefettura, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari nei termini di cui all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera/fornitura/servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti sensibili di cui all'Allegato (Allegato 1 lett. A) del protocollo di legalità) nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Costituisce causa di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'esito interdittivo dell'informativa antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/11, relativo all'appaltatore, al subappaltatore e al subcontraente. Qualora l'interdittiva antimafia coinvolga il subappaltatore o il subcontraente e non l'appaltatore sarà risolto unicamente il contratto accessorio (subappalto/subcontratto) e non il contratto principale d'appalto.

Nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/01 abbiano dato esito positivo il contratto di appalto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e nei subcontratti, la clausola secondo cui nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/01 abbiano dato esito positivo il contratto sarà risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno; tale clausola si applicherà anche nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali, relative alla risoluzione di appalti, subappalti e subcontratti, sono affidate in custodia al Comune di Udine e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà pervenire.

Al fine di assicurare la massima trasparenza e legalità alla procedura, si invita il concorrente ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici, ove già individuate.

L'appaltatore nominerà un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 159/11 e successive modifiche. Il termine cantiere designa anche il luogo o i luoghi di esecuzione del servizio.

L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; i contratti stipulati con i subappaltatori e con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera dovranno contenere tale obbligo. I vocaboli "lavori" e "opera" designano anche forniture e servizi. L'obbligo di cui sopra non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'aggiudicatario non potrà subappaltare o subaffidare a favore di soggetti già partecipanti alla gara, con riferimento alle "attività sensibili" descritte nel Protocollo di legalità.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice, del subappaltatore o del subcontraente, costituisce clausola di risoluzione espressa del contratto ovvero causa di revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto nei termini previsti dall'art 3 del Protocollo.

PARTE B – Norme tecniche

NOTE:

- Si fa espressamente presente che le marche di qualsiasi prodotto citato nelle descrizioni di capitolato, come pure nelle singole voci di elenco prezzi, sono puramente indicative e l'Impresa potrà porre in opera prodotti corrispondenti per forma, dimensioni, caratteristiche, ecc... anche se prodotti da altre ditte arrecanti altro nome di marca.

Sarà cura della Committente verificare la perfetta corrispondenza tra le caratteristiche tecniche del prodotto citato in capitolato con quello proposto dall'Impresa

L'Impresa prima di porre in opera qualsiasi prodotto dovrà ottenere l'autorizzazione per iscritto da parte della Committente previa presentazione delle campionature di tre marche diverse di primaria importanza. nazionali od estere con le relative schede tecniche. Non saranno accettati materiali che non siano accompagnati dalle schede tecniche delle ditte costruttrici.

Nel caso non abbia ottenuto tale autorizzazione, qualora la Committente non ritenga idonei i succitati prodotti, l'Impresa stessa dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione di quelli posti in opera ed alla sostituzione degli stessi con quelli approvati dalla Committente

- Tutti i materiali impiegati di qualsiasi natura dovranno soddisfare alle norme UNI-ISO e/o DIN esistenti all'atto dell'esecuzione delle varie categorie di lavoro, anche se non espressamente riportate nel presente capitolato speciale, o nell'elenco prezzi.

CAPITOLO 13 CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA QUALITÀ E LA PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 13.1 Accettazione, qualità, impiego e provvista dei materiali

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali provverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti a seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra i diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà che offrano adeguata garanzia per la fornitura con costanza di caratteristiche.

Art. 13. 2 Le verifiche del direttore dei lavori – La documentazione d'accompagnamento per la fornitura

La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione, dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.

Ogni fornitura deve essere anche accompagnata, a cura del produttore, da un manuale

contenente le specifiche tecniche per la posa in opera. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto.

Le caratteristiche dei materiali secondo le indicazioni previste dalle nuove Norme Tecniche devono essere garantite dai fornitori e/o produttori, per ciascuna fornitura, secondo le disposizioni applicabili di cui alla marcatura CE, ovvero per le procedure di qualificazione ed accettazione.

Il Direttore dei Lavori potrà, inoltre, far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in Cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nella presente norma.

Sono abilitati ad effettuare le prove e i controlli, sia sui prodotti che sui cicli produttivi, i laboratori ufficiali e gli organismi di prova abilitati ai sensi del D.P.R. n. 246/1993 in materia di prove e controlli sul legno.

Art. 13.3 Attestato di qualificazione

Tutte le forniture devono essere accompagnate da una copia dell'attestato CE

L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo, finché permane la validità della qualificazione e vengono rispettate le previste prescrizioni periodiche.

Sulla copia dell'attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.

Il Direttore dei Lavori è tenuto, prima della messa in opera, a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

Art. 13.4 – Requisiti/caratteristiche tecnico costruttive degli arredi

Tutti gli elementi d'arredo che compongono la fornitura dovranno:

- essere costruiti con materiali di primaria qualità e a “regola d’arte”;
- corrispondere per dimensioni, fattura e funzionalità all’uso cui sono destinati;
- garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro ai sensi del D. Lgs 09/04/08 n. 81; e successive modifiche ed integrazioni;
- essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed antincendio in particolare al D.M. 18.02.2002“ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” e

successive modifiche ed integrazioni; ed i letti alla norma EN 1970:2000 “Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova” in applicazione della direttiva 93/42 CEE del Consiglio ed alle leggi sanitarie vigenti, in particolare al D.P.C.M. 22.12.89 e D.P.R.14.01.97, e successive modifiche ed integrazioni;

Tutti gli arredi dovranno avere la certificazione attestante bassa emissione di formaldeide come da normativa vigente. Gli arredi oggetto di fornitura devono possedere inoltre propria manualistica e documentazione tecnica idonea alla descrizione del rispettivo funzionamento, montaggio ed utilizzo con particolare richiamo alle modalità operative di impiego per un corretto utilizzo. La suddetta documentazione dovrà far fede delle caratteristiche tecniche dei componenti che saranno verificate in sede di collaudo.

13.4.1 - funzionalità - Le caratteristiche costruttive, la forma, le dimensioni e la disposizione di ogni componente l'arredo del lotto 1 dovranno essere definite attraverso un accurato studio ergonomico riferito alla specifica utenza costituita da anziani non autosufficienti; da persone cioè interessate da limitazioni riguardanti l'equilibrio, la percezione visiva e più in generale il controllo delle proprie interazioni con l'ambiente circostante.. Gli arredi dovranno risultare facilmente asportabili e smontabili per esigenze di pulizia manutenzione.

13.4.2 - sicurezza – Il letto dovrà essere concepito in modo da ridurre i rischi di caduta, d'impatto fortuito, di infortunio in generale per l'anziano. Negli arredi in generale vanno eliminati gli spigoli vivi, gli angoli acuti, i bordi sporgenti, i rilievi e le protuberanze in materiale rigido; si devono prevedere arrotondamenti ed adeguate protezioni in materiale antiurto. L'apertura e chiusura degli sportelli e l'azionamento degli organi di manovra dovranno risultare agevoli, privi di rischi e di intralci. Ai fini della prevenzione dei rischi d'incendio si dovranno utilizzare imbottiture e rivestimenti di sedute, pennellature, ecc. resistenti al fuoco o **ignifughe classe 1**; tali caratteristiche dovranno essere esaurientemente certificate. Si dovranno utilizzare componenti di **classe 1IM** certificati. Considerato che lo spazio a disposizione dell'ospite anziano si caratterizza anche come luogo di lavoro del personale di assistenza, pertanto l'arredo dovrà facilitare agli effetti della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, la movimentazione manuale dei carichi (intesi come pazienti) e quindi l'impiego di sollevatori meccanici montati su ruote e la mobilità all'interno dei locali ecc.

13.4.3 - resistenza - Tutti i manufatti dovranno essere costruiti con materiali di adeguata resistenza meccanica, assemblati con tecniche affidabili che ne garantiscano la

robustezza. I rivestimenti dovranno essere antigraffio ed inattaccabili ai comuni agenti chimici e meccanici. La ferramenta e le apparecchiature di comando dovranno essere di prima qualità, in grado di resistere al normale impiego ed anche al fortuito uso improprio da parte degli ospiti o del personale di servizio.

Le cerniere degli sportelli ad anta dovranno essere preferibilmente apribili a 180°, ed in numero adeguato a garantire la stabilità delle parti mobili.

13.4.4 - igienicità - Dovrà escludersi l'impiego di sostanze comunque in grado di sviluppare azione tossica durante il normale impiego. I manufatti dovranno risultare di facile pulizia, inattaccabili da muffe ed agenti patogeni in generale, dovranno altresì essere privi di anfratti e sconnesse aperte, ove si possono annidare sporcizia, muffe, ecc.

Il mobilio dovrà essere concepito in modo da facilitare la pulizia delle zone normalmente occultate (pavimenti e pareti).

Gli zoccoli a pavimento – se previsti – dovranno essere di materiale impermeabile e lavabile, di adeguata resistenza meccanica.

I rivestimenti di sedie e poltrone dovranno essere impermeabili e di facile pulizia ad umido e disinfettabili. Le fodere in tessuto irrestringibile dovranno essere facilmente smontabili e lavabili meccanicamente in acqua.

Art. 13.5 – Presentazione campionature

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire una campionatura di ogni singolo elemento d'arredo come indicato dalla stazione appaltante in sede di gara.

Art. 13.6 – Modalità, termini di consegna ed installazione

Tutte le attività di installazione degli arredi dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature).

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al

piano”, posa in opera, installazione, allontanamento e trasporto ai pubblici cassonetti dei materiali di risulta e degli imballaggi.

Gli ambienti dovranno essere perfettamente puliti al termine del montaggio degli arredi con rimozione di tutti i residui di lavorazione. Gli imballi ed i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura ed onere dell’Impresa secondo i vigenti regolamenti di pulizia urbana del Comune sede della struttura.

Art. 13.7 – Garanzia e assistenza post vendita

L’Impresa dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto di fornitura, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo indicato nell’offerta) a decorrere dalla “Data di collaudo della fornitura”.

La garanzia comprende la manodopera, il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

La garanzia non comprende difetti causati da:

- 1) normale usura nel tempo; 2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti; 3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti; 4) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo
- difforme dalle istruzioni; 5) cause di forza maggiore.

Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità della fornitura devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla richiesta d’intervento da parte della Committenza inviata tramite fax al numero telefonico che il l’Impresa indicherà.

Nel caso in cui non fosse possibile l’immediato ripristino dell’efficienza del bene, l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione dell’arredo o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento, pena l’applicazione delle penali stabilite dall’intervento.

Nel caso in cui il prodotto oggetto dell’intervento non sia utilizzabile, l’Impresa dovrà consegnare alla Committenza un bene simile a quello oggetto dell’intervento, che dovrà essere rimosso contestualmente al ripristino delle funzionalità del bene oggetto di riparazione. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

Il periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo indicato nell’offerta) deve considerarsi quale periodo minimo di durata di tale servizio.

L'impresa dovrà garantire la reperibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo non inferiore ad anni 7 (sette) dalla "Data di aggiudicazione della fornitura

Nell'ipotesi che l'offerta venga presentata da impresa commerciale, allegata all'offerta dovrà essere presentata dalla ditta produttrice impegno (redatto con scrittura privata autenticata da notaio) a fornire i pezzi di ricambio per anni sette .

Art. 13.8 – Verifica di Conformità – Collaudo

Al termine dei lavori di installazione e posa in opera degli arredi, il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori, effettuerà in contraddittorio con il responsabile incaricato dell'Impresa una verifica della conformità della fornitura eseguita per il rilascio del relativo certificato, oppure adotta i provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti ed irregolarità nella esecuzione della fornitura anche successivamente la consegna.

Il responsabile del procedimento sulla base delle verifiche effettuate potrà:

- accettare i prodotti;
- rifiutare in tutto o in parte i prodotti - dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti che presentino difetti di lieve entità e non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richieste. L'accertamento della regolarità della fornitura e l'avvenuta presa in carico della merce non esonera l'Impresa da eventuali responsabilità per difetti, difformità e vizi occulti accertati successivamente. Gli articoli che al momento della consegna presentassero difetti di fabbricazione, ammaccature ed altro (anche per causa di trasporto) saranno rifiutati con obbligo, da parte dell'Impresa, della loro immediata sostituzione. L'Impresa si impegna, in tal caso, ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori e le sostituzioni necessarie per eliminare difetti, imperfezioni e difformità: - entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa comunicazione inviata via fax o e-mail in caso di urgenza; - entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'invio della comunicazione tramite raccomandata negli altri casi.

CAPITOLO 14	.
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO	.

Art. 14.1 Norme generali

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo. L'Impresa sarà sempre tenuta al rispetto di tutte le leggi e normative vigenti all'atto dell'esecuzione dell'opera.

Art.14.2 Collocamento in opera di materiale ed apparecchiature

Il collocamento in opera di qualsiasi materiale od apparecchio, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza che il sollevamento e tiro in alto o in basso; il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria ecc., nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza ed in qualsiasi posizione, e tutte le opere conseguenti, tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccatura. Su ordine della Direzione dei Lavori l'Appaltatore dovrà eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà essere eseguito con tutte le cure e le cautele del caso e l'opera stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al loro termine e consegna, e ciò anche se il collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale delle Ditte che hanno fornito il materiale.

CAPITOLO 15 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le norme di misurazione di seguito riportate si applicano solo nei casi in cui non sia esplicitamente e diversamente riportato nelle singole voci di elenco prezzi unitari.

Art. 15.1 Norme generali

Per quanto riguarda i lavori e provviste che verranno appaltati a misura, le quantità dei suddetti saranno determinate con metodi geometrici a misura o a peso, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi unitari.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dai disegni di progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e tubature effettivamente superiori; solo nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilità.

Le misure saranno prese in contraddittorio, man mano che si procederà all'esecuzione dei suddetti lavori, e riportate sul libretto delle misure, che sarà firmato dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Impresa.

Art. 15.2 Lavori a corpo

I compensi relativi ai lavori a corpo verranno accreditati nei singoli Stati d'Avanzamento Lavori attraverso le quantità progressive e quote percentuali delle varie categorie di opere eseguite desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori.

Le eventuali variazioni regolarmente ordinate dalla Direzione dei Lavori, verranno valutate applicando il relativo prezzo di elenco alle quantità oggetto della variazione.

INDICE

DEFINIZIONI	3
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	5
CAPITOLO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	5
Articolo 1.1 Valutazione dei lavori – condizioni generali	5
Articolo 1.2 Oggetto dell'appalto	5
Articolo 1.3 Ammontare dell'appalto	5
Articolo 1.4 Modalità di stipulazione del contratto	6
Articolo 1.5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	6
Articolo 1.6 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	6
Articolo 1.7 Descrizione sommaria delle opere	7
CAPITOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Articolo 2.1 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	8
Articolo 2.2 Documenti che fanno parte del contratto	8
Articolo 2.3 Stipulazione del contratto - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	9
Articolo 2.4 Danni di forza maggiore	9
Articolo 2.5 Fallimento dell'appaltatore	10
Articolo 2.6 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	10
Articolo 2.7 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	10
CAPITOLO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE	12
Articolo 3.1 Consegna e inizio dei lavori	12
Articolo 3.2 Termini per l'ultimazione dei lavori	12
Articolo 3.3 Sospensioni, riprese e proroghe	13
Articolo 3.4 Penali in caso di ritardo	15
Articolo 3.5 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	16
Articolo 3.6 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	17
CAPITOLO 4 DISCIPLINA ECONOMICA	18
Articolo 4.1 Anticipazione	18
Articolo 4.2 Tracciabilità dei flussi finanziari	18
Articolo 4.3 Pagamenti in acconto	18
Articolo 4.4 Pagamenti a saldo	20
Articolo 4.5 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	20
Articolo 4.6 Revisione dei prezzi	21
Articolo 4.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti	21
CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	22
Articolo 5.1 Disposizioni generali relative ai prezzi unitari	22
Articolo 5.2 Valutazione dei lavori a misura	22
Articolo 5.3 Valutazione dei lavori a corpo	22
Articolo 5.4 Valutazione dei lavori in economia	23
Articolo 5.5 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	24
CAPITOLO 6 CAUZIONI E GARANZIE	25
Articolo 6.1 Cauzione provvisoria	25
Articolo 6.2 Garanzia definitiva	25
Articolo 6.3 Riduzione delle garanzie	26
Articolo 6.4 Assicurazione a carico dell'impresa	26
CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	27
Articolo 7.1 Variazione dei lavori	27
Articolo 7.2 Varianti per errori od omissioni progettuali	27

Articolo 7.3	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	28
CAPITOLO 8	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	29
Articolo 8.1	Norme di sicurezza generali	29
Articolo 8.2	Sicurezza sul luogo di lavoro	29
Articolo 8.3	Piani di sicurezza	29
Articolo 8.4	Piano operativo di sicurezza	30
Articolo 8.5	Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza	30
CAPITOLO 9	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	32
Articolo 9.1	Subappalto	32
Articolo 9.2	Responsabilità in materia di subappalto	32
Articolo 9.3	Pagamento dei subappaltatori	32
CAPITOLO 10	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	33
Articolo 10.1	Controversie	33
Articolo 10.2	Transazione	33
Articolo 10.3	Definizione delle controversie	33
Articolo 10.4	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	34
Articolo 10.5	Risoluzione e recesso del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori	34
CAPITOLO 11	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE	35
Articolo 11.1	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	35
Articolo 11.2	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	35
Articolo 11.3	Presa in consegna dei lavori ultimati	35
Articolo 11.4	Conto finale	36
CAPITOLO 12	NORME FINALI	37
Articolo 12.1	Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore	37
Articolo 12.2	Disciplina e buon ordine del cantiere	42
Articolo 12.3	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	43
Articolo 12.4	Custodia del cantiere	44
Articolo 12.5	Cartello di cantiere	44
Articolo 12.6	Spese contrattuali, imposte, tasse	44
Articolo 12.7	Clausole ambientali generali	44
Articolo 12.8	Conformità agli standard sociali	46
Articolo 12.9	Protocollo di legalità	47
CAPITOLO 13	CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA QUALITÀ E LA PROVENIENZA DEI MATERIALI	51
Articolo 13.1	Accettazione, qualità, impiego e provvista dei materiali	51
Articolo 13.2	Le verifiche del direttore dei lavori – La documentazione d'accompagnamento per la fornitura	51
Articolo 13.3	Attestato di qualificazione	52
Articolo 13.4	Requisiti tecnici degli arredi	
13.4.1	Funzionalità	
13.4.2	Sicurezza	
13.4.3	Resistenza	
13.4.4	Igienicità	
Articolo 13.5	Presentazione campionature	
Articolo 13.6	Modalità,termini di consegna ed installazione	
Articolo 13.7	Garanzia e assistenza post vendita	
Articolo 13.8	Verifica di conformità - Collaudo	
CAPITOLO 14	MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO	57
Articolo 14.1	Norme generali	57
Articolo 14.2	Collocamento in opera di materiale ed apparecchiature	57

CAPITOLO 15 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

58

Articolo 15.1 Norme generali

58

Articolo 15.2 Lavori a corpo